

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 30-5191

LR 1/2018, art. 3. Dlgs 152/2006, art. 13. Adozione del progetto di Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI), quale aggiornamento per le finalità di cui alla nota ARES CE 2020-7646779 ed approvazione del Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e del Piano Monitoraggio Ambientale, ai fini del processo di pianificazione in materia rifiuti e contestuale VAS.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che in ambito rifiuti:

nel mese di aprile del 2018 il Parlamento europeo – su proposta della Commissione - ha approvato in via definitiva le quattro direttive in materia di economia circolare mettendo in atto il principio cardine secondo cui i rifiuti non devono più essere considerati un problema per la collettività, bensì una risorsa anche economica e strategica a servizio dei cittadini dell'UE. Le direttive, successivamente adottate congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio europeo il 30 maggio 2018 e pubblicate il 14 giugno 2018 (849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE, 852/2018/UE del 30 maggio 2018), contengono disposizioni di modifica di 6 direttive in materia di rifiuti, in particolare la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e le direttive su imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), veicoli fuori uso e pile;

la legge n. 117 del 4/10/2019 ha delegato al Governo il compito di recepire le direttive europee e dare attuazione ad altri atti dell'Unione europea entro il 5/7/2020; le direttive sono state recepite nell'ordinamento nazionale nel mese di settembre del 2020 con quattro decreti legislativi;

uno di questi, il D.Lgs 116/2020 (in attuazione delle direttive UE 851/2018 sui rifiuti e 852/2018 su imballaggi e rifiuti da imballaggio), entrato in vigore il 26 settembre 2020, ha apportato diverse modifiche alla parte quarta del testo unico in materia ambientale D.Lgs 152/2006 tra cui l'introduzione dell'articolo 198-bis: tale nuovo articolo prevede la predisposizione di un Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale, sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, fissa i macroobiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del succitato decreto legislativo;

l'art. 196 del D.Lgs n. 152/2006 riconosce in capo alle Regioni la competenza alla "predisposizione, adozione e aggiornamento, sentite le Province, i Comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti";

l'articolo 199 dello stesso D.Lgs 152/2006 prevede che le Regioni predispongano ed adottino piani regionali di gestione dei rifiuti, comprensivi di piani per la bonifica delle aree inquinate, applicando la procedura di cui alla Parte II dello stesso decreto in materia di VAS. L'approvazione del Piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali;

in relazione all'introduzione del programma nazionale, il legislatore ha previsto che le Regioni approvino o adeguino i propri Piani entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma nazionale di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i Piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento applicando la procedura sopra descritta relativa alla valutazione delle necessità di adeguamento di cui al comma 10, art. 199; la L.R. 1/2018 all'articolo 3 disciplina le modalità con le quali predisporre ed approvare i Piani regionali di gestione dei rifiuti, nonché, tenuto conto della loro dinamicità, le modalità di aggiornamento degli stessi, anche in relazione alle disposizioni nazionali in materia;

la Regione Piemonte dispone di due Piani sui rifiuti, uno relativo alla gestione dei rifiuti urbani e fanghi di depurazione (approvato con D.C.R. 140-14161 del 19 aprile 2016) ed uno relativo ai rifiuti speciali (approvato con D.C.R. 253-2215 del 16 gennaio 2018);

la Commissione europea con la nota ARES 2020-7646779 del 16 dicembre 2020, pone l'attenzione sulla mancata ottemperanza, da parte dell'Italia, dell'obbligo di adeguare i Piani regionali di gestione dei rifiuti e i programmi di prevenzione dei rifiuti al fine di conformarsi alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/851 e chiede alle autorità italiane di comunicare tali Piani e programmi il prima possibile. La Commissione ricorda, inoltre, che l'istituzione di piani di gestione dei rifiuti per l'intero territorio è una "condizione abilitante tematica applicabile al FESR e al Fondo di coesione, nel contesto dell'ottenimento di stanziamenti nell'ambito dell'obiettivo 2.6"; a tal fine, con nota 2020.0108243 del 23 dicembre 2020, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiedeva alle Regioni e alle Province autonome di fornire aggiornamenti circa lo stato delle azioni intraprese dalle stesse per l'adeguamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, una valutazione di conformità dei Piani vigenti alla Direttiva (UE) 2018/851, recepita con il D.Lgs 116/2020, e di comunicare il cronoprogramma dettagliato relativo alle successive fasi di approvazione dei nuovi Piani.

Premesso inoltre che, in materia di bonifiche delle aree inquinate: l'articolo 199, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e l'articolo 3, comma 4, della L.R. 1/2018 stabiliscono che il Piano per la bonifica delle aree inquinate costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti; il Piano regionale di bonifica delle aree contaminate, approvato con L.R. 42/2000, pur oggetto di successivi aggiornamenti ai sensi degli articoli 8 e 9 della stessa legge regionale, costituisce uno strumento di pianificazione ormai datato e necessita pertanto di revisione, aggiornamento e inquadramento alla luce dell'attuale contesto normativo, tenendo anche conto di quanto disposto dall'art. 239, comma 3, del D.Lgs 152/2006 in ordine alla definizione di Piani regionali per l'inquinamento diffuso.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio: in merito all'adeguatezza dei Piani regionali vigenti alle nuove normative comunitarie, di cui alla nota inviata al Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 12671/A1603B del 3 febbraio 2021, si evidenzia come i principali obiettivi siano già presenti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito del paragrafo relativo agli "*Indirizzi programmatici di medio e lungo termine - 2025 e 2030*": si evidenziano in particolare gli aspetti relativi al tasso di riciclaggio, agli obiettivi complessivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, agli obiettivi di riduzione dei RUB da conferire in discarica nonché al divieto di smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo e l'adozione di misure necessarie per assicurare che la quantità di rifiuti urbani da collocare in discarica sia ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti prodotti, disposizioni inserite nel Piano proprio per dare attuazione ai principi dell'economia circolare presenti nella comunicazione COM (2014) 398 del 2 luglio 2018 "*Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti*" e ripresi nella risoluzione del Consiglio dell'UE del 9 luglio 2015; nonostante la presenza di indirizzi programmatici al 2025 e 2030, vista la complessità delle direttive prese in considerazione, si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti urbani su temi riguardanti tra l'altro la prevenzione della produzione dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti alimentari, il contrasto alla dispersione dei rifiuti in ambiente terrestre e acquatico, la previsione di obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti tessili, per i rifiuti ingombranti, per i rifiuti domestici pericolosi, obbligo di raccolta differenziata o, in alternativa, di gestione in loco per i rifiuti organici; tale procedura di aggiornamento riguarda sia il Piano di gestione dei rifiuti urbani sia il Piano di Bonifica delle aree inquinate;

per quanto riguarda le bonifiche delle aree inquinate, si richiama che il Piano, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. 42/2000, ha validità triennale e che la Giunta regionale nel corso del triennio può aggiornare il programma di bonifica a breve termine;

per quanto riguarda i rifiuti urbani si richiama che, il Piano ha un orizzonte temporale di breve termine al 2025, di medio termine al 2030 e di lungo termine al 2035, in linea con i termini di raggiungimento degli obiettivi delle direttive UE 2018/850, 2018/851, 2018/852 e che sarà sottoposto a valutazione della necessità di aggiornamento, come previsto dall'art. 199, comma 10 del D.Lgs 152/2006, ogni 6 anni, salvo diverse disposizioni nazionali in merito. Tenuto conto della dinamicità del Piano e delle necessità di adeguare il medesimo all'evoluzione normativa, le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa e l'aggiornamento delle informazioni per aspetti meramente tecnici, sono effettuati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 3, comma 11 della L.R. 1/2018;

a fronte delle necessità sopra argomentate, nonché in coerenza con la nota ARES della Commissione europea 2020-7646779 del 16 dicembre 2020, è stato avviato il processo di revisione della pianificazione regionale, in materia di rifiuti urbani e di bonifica.

Richiamata, a tale proposito, la D.G.R. 12 Marzo 2021, n. 14-2969 con cui è stato approvato il documento denominato "Atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani e bonifiche - Aggiornamento della pianificazione regionale e adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee relative al pacchetto Economia circolare" e si è dato avvio al processo di revisione della pianificazione regionale, in materia di rifiuti urbani e di bonifica.

Dato atto, inoltre, che il Settore Servizi Ambientali della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

a seguito della suddetta deliberazione, ha predisposto il Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (ex art.13 comma 1, D.Lgs 152/2006) ed avviato la consultazione dei soggetti con competenza ambientale che hanno inviato le proprie osservazioni sulla portata delle informazioni ambientali da includere nel Rapporto Ambiente;

sulla base delle osservazioni pervenute e del contributo dell'Organo Tecnico Regionale, istituito ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 40/1998, tenuto conto delle finalità previste dalle discipline nazionali e regionali, il Settore regionale Servizi Ambientali, ha predisposto il progetto di Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI), quale aggiornamento per le finalità di cui alla nota ARES della Commissione europea 2020-7646779 del 16.12.2020 e la documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale, Piano di Monitoraggio Ambientale e Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, in base al quale:

l'aggiornamento comprende anche la revisione dei Criteri di localizzazione che sono contenuti nel Capitolo 8 del Piano dei rifiuti speciali, adottato nel 2018, sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. 12 novembre 2021, n. 18-4076 *"Criteri per l'individuazione da parte delle Province e della Città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018."* La deliberazione ha previsto una ricognizione delle diverse discipline ambientali e territoriali vigenti, approfondimenti e la valutazione degli effetti e impatti cumulativi sull'ambiente in funzione della conformazione territoriale, prevedendo criteri di attenzione ed esclusione in particolare per gli impianti che possono interferire con la tutela della risorsa idrica sotterranea;

per gli altri argomenti il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali rimane invece escluso dalla procedura di aggiornamento in quanto ancora adeguato ad incidere positivamente nella gestione dei rifiuti speciali in Piemonte ed a concorrere alla transizione verso un modello di economia circolare; con distinto procedimento, sulla base dell'atto di indirizzo già approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 13-1669 del 17 luglio 2020, si procederà all'aggiornamento del Piano regionale di

gestione dei rifiuti speciali con l'adozione di una nuova disciplina organica in materia di fanghi di depurazione delle acque reflue, secondo quanto disposto all'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge 117/2019;

gli obiettivi strategici individuati nel progetto di Piano sono i seguenti per quanto riguarda i rifiuti urbani:

- prevenire la produzione dei rifiuti;
- incrementare la preparazione al riutilizzo ed il riciclaggio, ossia il recupero di materia;
- promuovere il recupero energetico per le frazioni di rifiuti per le quali non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia al fine di ridurre il conferimento in discarica (conferimento in forma diretta o indiretta, a seguito di trattamento);
- minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;
- favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;

e i seguenti per le bonifiche delle aree inquinate:

- garantire il costante aggiornamento della conoscenza dei siti in bonifica e sulle aree dismesse;
- pianificare gli interventi di bonifica dei siti di competenza pubblica;
- semplificare e coordinare i procedimenti amministrativi;
- incentivare l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale;
- prevedere strategie per l'inquinamento diffuso;

per conseguire i suddetti obiettivi sono individuate e sviluppate all'interno del progetto di Piano regionale specifiche azioni.

Viste le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, costituenti il cosiddetto "Pacchetto economia circolare":

- direttiva 2018/849/UE che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- direttiva 2018/850/UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- direttiva 2018/851/UE che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- direttiva 2018/852/UE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

visti altresì i decreti di recepimento:

- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 "Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 "Attuazione dell'articolo I della direttiva (UE) 2018/849 che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

vista la inoltre, la legge 4 ottobre 2019, n. 117 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018";

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

vista la legge regionale n. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", così come modificata dalla legge regionale n. 4/2021 ;

vista la legge regionale n. 7/2012 “*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*”;

vista la delibera del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161 “*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione*”;

vista la delibera del Consiglio regionale 16 gennaio 2018, n. 253-2215 “*Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali*”;

vista la legge regionale n. 42/2000 “*Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71 ”;*

vista la Delibera della Giunta regionale 12 Novembre 2021, n. 18-4076 “*Criteri per l’individuazione da parte delle province e della Città Metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull’applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018*”.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta unanime

delibera

1. di adottare, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 1/2018, il progetto di Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI), quale aggiornamento per le finalità di cui alla nota ARES della Commissione europea 2020-7646779 del 16.12.2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1, costituito da Titolo 1 relativo alla pianificazione sui rifiuti urbani e Titolo 2 relativo alle bonifiche delle aree inquinate);
2. di approvare, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 152/2006, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica del medesimo Rapporto ed il Piano di Monitoraggio Ambientale, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
3. di demandare al Settore Servizi Ambientali della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, di provvedere a:
 - trasmettere al Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, in qualità di struttura responsabile del procedimento di Valutazione Ambientale strategica, la documentazione prevista ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del D.Lgs 152/2006;
 - pubblicare sul sito web della Regione Piemonte, di concerto con il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, ai sensi dell’articolo 13 comma 5-bis, la presente deliberazione, il progetto di Piano, il Rapporto Ambientale, il Piano di Monitoraggio Ambientale e la Sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico per un periodo di 45 giorni ai fini dell’espletamento della fase di consultazione per la VAS del Piano ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs 152/2006;
 - rielaborare, sulla base delle istanze e delle osservazioni pervenute nonché del parere motivato espresso dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs

152/2006, gli elaborati definitivi ai fini dell'adozione da parte della Giunta regionale e della sua definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

L'allegato è disponibile su

*<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3444-vas-piani-e-programmi-in-corso-di-valutazione-presso-la-regione>
a partire dal 27/6/2022, data di avvio del procedimento di VAS.*